



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 89 – 1 giugno 2020

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

**Sez. un., ud. del 28 maggio 2020, Presidente Carcano, Relatore Mogini - Informazione provvisoria.**

**Misure cautelari - Pluralità di ordinanze applicative di misure custodiali per fatti connessi - Retrodatazione della decorrenza dei termini ex art. 297, comma 3, c.p.p. - Computo.**

Le Sezioni unite al quesito: *“Se, in ipotesi di pluralità di ordinanze applicative di misure cautelari per i fatti connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., debba essere effettuata frazionando la durata globale della custodia cautelare ed imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee, o, invece, computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”*, hanno fornito la seguente soluzione:

*“La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all’art. 297, comma 3, c.p.p., deve essere effettuata computando l’intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee”*.

## QUESTIONI PENDENTI

**[Sez. I Pen., Ordinanza di rimessione n. 14260 del 21 febbraio 2020 \(dep. 11 maggio 2020\), Presidente Mazzei, Relatore Cairo - Udienza: 24 settembre 2020 - Relatore: Rocchi.](#)**

**Esecuzione pena - Condizioni di detenzione – Conformità ai criteri dell’art. 3 CEDU- Computo spazio disponibile – Valenza dei fattori compensativi.**

Sono state rimesse alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

*«Se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 CEDU come interpretata dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero sola quello che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo»;*

*«Se i cosiddetti fattori compensativi (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella, dignitose condizioni carcerarie), rilevino, al fine di escludere la violazione dell’art. 3 CEDU, anche nel caso di spazio comunque inferiore a quello minimo di tre metri quadrati ovvero solo quando detto spazio sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati».*

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

#### [Sez. II sent. 25 febbraio 2020 – 28 maggio 2020 n. 16204 Pres. Cervadoro, Rel. Monaco.](#)

##### **Interdizione dai pubblici uffici – Reato continuato – Criteri di applicazione della pena accessoria.**

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.

#### [Sez. V sent. 17 gennaio 2020 – 26 maggio 2020 n. 15825, Pres. De Gregorio, Rel. Brancaccio.](#)

##### **Pene accessorie – Interdizione dai pubblici uffici – Reato continuato – Criteri da seguire ai fini dell'applicazione – Obbligo per il giudice di commisurare la durata della pena accessoria secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.**

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. Inoltre, la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta *ex art. 37 c.p.*, con ciò determinandosi un corrispondente onere motivazionale del giudice che deve commisurarla secondo i parametri richiamati dalla disposizione del suddetto art. 133 c.p.

#### [Sez. II sent. 28 novembre 2019 – 27 maggio 2020 n. 16057 Pres. Verga, Rel. Saraco.](#)

##### **Reato proprio – Concorso dell'*extraneus* – Requisiti.**

Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'*extraneus* per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'*intraneus* esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del

reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.

## **B. Diritto penale - parte speciale.**

### **Sez. II sent. 12 febbraio 2020 – 27 maggio 2020 n. 16085 Pres. Rago, Rel. Pardo.**

#### **Associazione di tipo mafioso – Condotta del veicolatore di messaggi provenienti dal capo cosca detenuto e diretti ad altri sodali – Criteri di valutazione della sussistenza della partecipazione.**

L'adesione ad una associazione mafiosa di cui all'art. 416 *bis* c.p. può essere provata anche solo in forza della sussistenza di condotte poste in essere dal reo e strumentali alla prosecuzione della vita associativa senza che sia indispensabile un inserimento formale; tuttavia, ove i *facta concludentia* sulla base dei quali si vuole affermare l'inserimento organico dell'indagato nella struttura associativa siano costituiti da attività di intermediazione nella trasmissione dei messaggi tra un affiliato di vertice detenuto ed altri in libertà ancora operativi, occorre che tale condotta sia verificata con la dovuta certezza ed appaia anche reiterata. Conseguentemente, al fine di affermare che un latore di messaggi sia organico all'associazione a delinquere o ad una determinata famiglia mafiosa è necessario che o sia identificato il contenuto dei messaggi attinenti fatti illeciti ed altre iniziative criminali trasmessi dal capo cosca tramite l'intermediario, ovvero che sia accertato che l'intermediario, pure sconoscendone il contenuto, abbia trasmesso le informazioni e le direttive da un capo cosca ad altro od altri affiliati o che comunque, ricevuti i messaggi, il "veicolatore" abbia contattato gli altri sodali al fine di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere.

### **Sez. VI, sent. 7-19 maggio 2020, n. 15257, Pres. Criscuolo, Rel. Amoroso.**

#### **Associazioni di tipo mafioso - Configurabilità del reato - Sopravvenuto stato detentivo di soggetto aderente all'associazione - Necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio - Esclusione - Ragioni.**

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti,

soprattutto in ruoli apicali, alla stregua dell'eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che i contatti del ricorrente con il sodalizio fossero stati correttamente apprezzati dal Tribunale non solo in considerazione della periodica erogazione di somme di denaro da parte del sodalizio, ma in ragione anche della entità elevata delle somme corrisposte, derivanti dai profitti delle attività estorsive e del traffico di stupefacenti proseguite durante la detenzione dei capi clan, e dovute per importi maggiori rispetto agli altri affiliati a conferma del mantenimento della posizione egemone all'interno del sodalizio).*

[Sez. IV, sentenza 12 febbraio 2020 – 20 maggio 2020 n. 15515 – Pres. Bricchetti – Rel. Bruno](#)

### **Calunnia – Art. 368 c.p. – Presupposti**

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia.

[Sez. II sent. 12 febbraio 2020 – 27 maggio 2020 n. 16030 Pres. Rago, Rel. Pardo.](#)

### **Estorsione – Attività di parcheggiatore abusivo – Pretesa economica mediante violenza o minaccia – Sussistenza.**

Commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che con violenza o minaccia pretenda il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo e ciò perché, ove alla richiesta del pagamento di somme si accompagni anche la rappresentazione di un male futuro alle cose od alla persona, la pretesa è illegittima, trattandosi di posteggiatore non autorizzato, ma anche portata con gli illeciti mezzi della violenza e della minaccia.

[Sez. V sent. 20 gennaio 2020 – 26 maggio 2020 n. 15815, Pres. Morelli, Rel. Brancaccio.](#)

### **Falso – Falso in fotocopia di un atto – Idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente a un originale – Orientamento finalistico del soggetto agente.**

Il reato di falso sussiste nelle ipotesi in cui la copia di un documento si presenta o viene esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione è idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile *ex artt.* 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente. Ai fini della rilevanza penale del falso in fotocopia di un atto, non importa se esistente o meno, rileva - oltre all'estrinseca idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale - l'orientamento finalistico dell'agente, che quell'atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le circostanze del concreto contesto.

## C. Leggi speciali.

### [Sez. III sent. 5 febbraio 2020 – 25 maggio 2020 n. 15760, Pres. Izzo, Rel. Gai.](#)

#### **Edilizia e urbanistica – Autore del reato – Responsabilità del nudo proprietario – Limiti.**

In tema di reato di costruzione abusiva ai sensi dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo sancito da alcuna norma di legge: il proprietario del bene sul quale sono stati eseguiti i lavori non è responsabile del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per la sola qualità rivestita, ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonché il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attività edilizia posta in essere.

### [Sez. III sent. 14 febbraio 2020 – 25 maggio 2020 n. 15767, Pres. Sarno, Rel. Reynaud.](#)

#### **Edilizia e urbanistica – Cessione di cubatura – Illegittimità – Limiti e obblighi motivazionali.**

Ai fini del giudizio circa la sussistenza dei reati urbanistico e paesaggistico, come del reato di falso ideologico in autorizzazioni amministrative, allorché l'illegittimità dell'istituto della cessione di

cubatura si fondi sulla sola ritenuta non prossimità dei terreni interessati (che abbiano per il resto la medesima destinazione urbanistica ed il medesimo indice di cubatura), quanto più sia oggettivamente ridotta la distanza tra gli stessi, nell'ordine di poche centinaia di metri lineari, tanto più dev'essere penetrante la valutazione sulla concreta strumentalità, e conseguente illegittimità, dell'operazione rispetto all'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici.

**Sez. III sent. 20 novembre 2019 – 29 maggio 2020 n. 16434, Pres. Lapalorcia, Rel. Cerroni.**

**Omesso versamento ritenute previdenziali – Elemento oggettivo – Verifica.**

In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica "a campione" delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell'entità dell'inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.

**Sez. III sent. 21 gennaio 2020 – 29 maggio 2020 n. 16436, Pres. Liberati, Rel. Gai.**

**Reati ambientali – Confisca dell'area adibita a discarica abusiva – Prescrizione - Esclusione.**

Non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma terzo, D.Lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma seconda, c.p.

**Sez. V sent. 17 gennaio 2020 – 26 maggio 2020 n. 15811, Pres. De Gregorio, Rel. Riccardi.**

**Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta documentale – Impossibilità di desumere l'elemento soggettivo dal fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio.**

In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2 l. fall.), l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando l'omissione è contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poiché in detta ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso

che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, l. fall.

**Sez. VI, sent. 27 novembre 2019-19 maggio 2020, n. 15392, Pres. Petruzzellis, Rel. Costantini.**

**Stupefacenti - Art. 73 d.P.R. n. 309/90 - Ipotesi - Commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L. - Integrazione del reato - Sussistenza.**

La cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, l. 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. Invero, deve ritenersi lecita l'attività di coltivazione di canapa (inerenti le sole varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002) per le sole finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge.

**D. Diritto processuale.**

**Sez. V sent. 18 febbraio 2020 – 21 maggio 2020 n. 15668, Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.**

**Anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata – Anticipazione equivalente all'omessa citazione - Nullità assoluta.**

L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione.

**Sez. VI, sent. 19 febbraio-18 maggio 2020, n. 15255, Pres. Fidelbo, Rel. De Amicis.**

**Appello – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – Rinnovazione esame del perito - Necessità - Limiti.**

Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame



del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova.

**Sez. V sent. 18 febbraio 2020 – 18 maggio 2020 n. 15259, Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.**

**Appello – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale – Obbligo della rinnovazione anche nel caso in cui l’appello sia proposto soltanto dalla parte civile e ai fini esclusivamente civili.**

La disposizione dell’art. 603, comma 3-*bis* c.p.p., introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non esclude la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, sicché rimane valido il principio secondo cui deve procedersi alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche quando il ribaltamento e la condanna avvengano in seguito ad appello proposto soltanto dalla parte civile e ai fini esclusivamente civili.

**Sez. IV, sentenza 17 gennaio 2020 – 20 maggio 2020 n. 15500 – Pres. Bricchetti – Rel. Di Salvo**

**Condanna del querelante – Art. 542 c.p.p. – Reati procedibili d’ufficio - Effetti**

L’art. 542 c.p.p., nel prevedere la condanna del querelante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato, ove si tratti di reato perseguibile a querela, non richiede, infatti, che tutti i reati oggetto del processo siano procedibili a querela poiché le spese e i danni sono correlati al procedimento in sé, prescindono dall’ulteriore contestazione di reati procedibili d’ufficio.

**Sez. V sent. 5 marzo 2020 – 21 maggio 2020 n. 15673, Pres. Vessichelli, Rel. Romano.**

**Dibattimento – Rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice - Lettura degli atti già assunti dal primo giudice – Consenso delle parti – Casi in cui il consenso non è necessario.**

In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. La facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 c.p.p. La testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti.

**Sez. III sent. 28 febbraio 2020 – 27 maggio 2020 n. 15958, Pres. Aceto, Rel. Gentili.**

**Impugnazioni – Conversione ricorso PM in appello – Poteri della Corte territoriale – Obbligo di verificarne preliminarmente l'ammissibilità.**

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal Pm avverso la sentenza di condanna ed esso sia stato poi convertito in appello in applicazione dell'art. 580 c.p.p., lo stesso comunque conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri di cui all'art. 606 c.p.p. ed i suoi poteri di cognizione sono in prima battuta limitati alle censure di legittimità; solo nel caso in cui si sia concluso positivamente per il Pm ricorrente il giudizio rescindente, non avendo ovviamente alcun senso un'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, trovandosi di fatto il processo già pendente di fronte al giudice dell'appello, l'adita Corte territoriale riprende la propria funzione di giudice del merito e può, a questo punto, adottare, se del caso (non diversamente da quanto la medesima avrebbe fatto, in qualità di giudice del rinvio, ove il ricorso del Pm fosse stato trattato, conformemente allo strumento impugnatorio originariamente da questo praticato, in sede di legittimità originando in tal caso dalla impugnazione un annullamento con rinvio della sentenza denunciata), le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli.

**Sez. V sent. 10 febbraio 2020 – 21 maggio 2020 n. 15684, Pres. Palla, Rel. Calaselicce.**

**Imputato – Assenza – Impossibilità di far coincidere l'effettiva conoscenza del procedimento con la conoscenza di un atto anteriore all'instaurazione formale del procedimento stesso – Insufficienza della sola elezione di domicilio presso il difensore ai fini della dichiarazione di assenza.**

L'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa della polizia giudiziaria, anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p. Inoltre, con riferimento alle fattispecie rientranti nella disciplina previgente all'introduzione del comma 4-*bis* dell'art. 162 c.p.p., la sola elezione di domicilio presso il difensore, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-*bis* c.p.p., dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere, con certezza, che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto, volontariamente, alla conoscenza del procedimento stesso.

**Sez. III sent. 30 aprile 2020 – 27 maggio 2020 n. 15798, Pres. Di Nicola, Rel. Corbo.**

**Misure cautelari personali – Dichiarazioni spontanee – Atto non verbalizzato – Utilizzazione - Limiti.**

Ai fini dell'applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato in fase di indagine alla polizia giudiziaria, in assenza di garanzie difensive, e non verbalizzate, ma riportate nelle informative ovvero nelle annotazioni e relazioni di servizio, sono valide ed utilizzabili sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nel decidere se rendere le stesse: ovviamente, poi, le spontanee dichiarazioni del coindagato non contenute in uno specifico verbale, allo stesso modo di quelle oggetto di verbalizzazione, in tanto possono fondare un giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», a norma dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., siccome disposizione richiamata dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

**Sez. V sent. 12 febbraio 2020 – 21 maggio 2020 n. 15686, Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.**

**Misure cautelari personale – Impugnazioni - Accoglimento dell'appello del pubblico ministero – Obbligo di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e ai gravi indizi di colpevolezza, anche se già dichiarati sussistenti nel provvedimento impugnato.**

Il tribunale del riesame, anche se accoglie l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, motivato dalla carenza di esigenze cautelari ma con il riconoscimento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve prendere in esame tutti gli elementi di cui all'art. 292 c.p.p., e pertanto deve dare adeguata motivazione non solo in relazione alle esigenze cautelari ma anche in ordine alla già dichiarata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, della quale il soggetto sottoposto ad indagini non aveva alcun interesse a dolersi per essere stata rigettata la richiesta di misura cautelare.

**Sez. II sent. 28 novembre 2019 – 27 maggio 2020 n. 16056 Pres. Verga, Rel. Tutinelli.**

**Misure cautelari personali – Riesame – Mancato accesso ai supporti contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive – Nullità di ordine generale a regime intermedio – Onere della difesa di provare sia la tempestiva richiesta che l'omesso o ritardato rilascio della documentazione.**

La difesa che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese

audiovisive, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale, è gravata dal duplice onere di provare sia la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero, esplicitamente finalizzata all'utilizzo dei supporti in vista del giudizio di riesame, sia l'omesso o il ritardato rilascio della documentazione richiesta. In particolare, la richiesta del difensore volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, deve essere tempestivamente proposta in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle scadenze temporali indicate dall'art. 309, comma 9, c.p.p., tenuto conto del grado di complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per la verifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari e quelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito della richiesta di riesame.

**Sez. III sent. 5 marzo 2020 – 19 maggio 2020 n. 15308, Pres. Rosi, Rel. Reynaud.**

**Misure cautelari reali – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Trasferimento del vincolo su di un immobile – Esclusione.**

Non è ammissibile - neppure qualora vi sia il consenso del soggetto interessato - sottoporre a vincolo un bene immobile di proprietà del soggetto che si è avvantaggiato del reato ma che non costituisce profitto, nemmeno indiretto, dell'illecito. Si tratterebbe di un vincolo preordinato ad una confisca per equivalente del profitto che la legge non prevede in capo al soggetto che si è avvantaggiato del reato, essendo la stessa prevista - e solo in caso di impossibilità della confisca del profitto del reato - nei riguardi dell'autore dello stesso.

**Sez. VI, sent. 27 novembre 2019-19 maggio 2020, n. 15387, Pres. Petruzzellis, Rel. Costantini.**

**Notificazioni - Omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - Onere di allegazione degli elementi a supporto dei fatti processuali dedotti - Necessità.**

L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato. Nondimeno, la mera allegazione da parte dell'imputato di differenti notifiche in favore di altri soggetti, nell'impossibilità da parte del Collegio di verificare i fatti processuali dedotti, non essendo presenti nel fascicolo i verbali dell'udienza preliminare e le relate di notifica degli avvisi agli imputati in quanto non ricompresi tra gli atti di cui al fascicolo del dibattimento *ex* art. 431 c.p.p., fa ritenere non adempiuto l'onere di indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei

poteri officiosi. (*Fattispecie in cui la difesa aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere di allegazione producendo in sede di ricorso, ove per la prima volta aveva effettuata la relativa eccezione, la PEC con l'invio dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nei confronti del difensore e in proprio, e quale - erroneamente ritenuto - domiciliatario dell'imputato*).

## [Sez. V sent. 27 febbraio 2020 – 19 maggio 2020 n. 15408, Pres. Palla, Rel. Guardiano.](#)

### **Notificazioni – Omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia – Nullità assoluta anche nel caso in cui sia stato designato un difensore d'ufficio.**

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato *ex art.* 97, comma quarto, c.p.p. Ed invero, ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere lesa il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

## [Sez. IV, sentenza 27 febbraio 2020 – 22 maggio 2020 n. 15720 – Pres. Bricchetti – Rel. Cenci](#)

### **Patteggiamento – Omessa applicazione della sospensione condizionale della pena oggetto dell'accordo – Effetti**

In tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.

## [Sez. III sent. 4 febbraio 2020 – 25 maggio 2020 n. 15787, Pres. Liberati, Rel. Corbo.](#)

### **Patteggiamento – Ricorso per cassazione – Motivi deducibili – Erroneo riconoscimento circostanza aggravante – Ammissibilità.**

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica

rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato: tuttavia, l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto attiene anche al riconoscimento o al diniego di circostanze, cosicché, in tema di patteggiamento, ben può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto.

**Sez. IV, sentenza 6 febbraio 2020 – 19 maggio 2020 n. 15331 – Pres. Di Salvo – Rel. Dawan**

**Prova – Testimonianza - Regole per l'esame testimoniale – Art. 499 c.p.p. – Divieto di formulare domande suggestive o nocive – Domande formulate dal Giudice - Applicazione**

Il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande suggestive e nocive, è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta, dal legislatore, interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. A maggior ragione detto divieto deve applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte, ex art. 499 c. VI c.p.p.

*La sentenza sopra richiamata non è allo stato disponibile in quanto le generalità ed i dati identificativi sono in fase di oscuramento.*

**[Sez. VI, sent. 23 gennaio-13 maggio 2020, n. 14781, Pres. Fidelbo, Rel. Mogini.](#)**

**Ricorso per cassazione - Ricorso avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione - Deduzione di specifici motivi a sostegno della richiesta pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. - Necessità.**

In tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata. *(In motivazione, la Suprema corte ha osservato come, nel caso di specie, il motivo del ricorso si limitasse a contestare, peraltro in modo del tutto generico e senza incidere sulla congrua valutazione che di esso aveva dato la Corte territoriale in piena coerenza con l'insieme del compendio probatorio acquisito agli atti, solo uno dei plurimi elementi di*

*prova ritenuti da entrambi i giudici di merito concludentemente dimostrativi della penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di corruzione contestato, palesandosi, pertanto, mancante dei requisiti di ammissibilità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata).*

**Sez. III sent. 3 marzo 2020 – 19 maggio 2020 n. 15306, Pres. Ramacci, Rel. Zunica.**

**Sequestro probatorio – Motivazione – Poteri di integrazione del Tribunale del Riesame.**

Il Tribunale del Riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di una prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.

**Sez. V sent. 20 febbraio 2020 – 26 maggio 2020 n. 15830, Pres. Miccoli, Rel. Belmonte.**

**Sequestro probatorio – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate – Rigetto dell'istanza di dissequestro da parte del G.I.P., che decide *inaudita altera parte* - Nullità assoluta per incompetenza funzionale.**

In tema di sequestro probatorio, l'istanza di dissequestro deve essere decisa dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 263 c.p.p. (art. 263, comma 4, c.p.p.) e, ove questi la rigetti, l'istante deve proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari, affinché si pronunci con provvedimento da emettersi dopo lo svolgimento del rito camerale *ex art.* 127 c.p.p. Se il p.m., avente competenza a provvedere, si esprime invece con un mero parere contrario e il g.i.p., dal canto suo, non osservando il disposto del comma 5 dell'art. 263 c.p.p., *inaudita altera parte*, rigetta l'istanza, il provvedimento emesso direttamente dal G.I.P., previo parere del p.m., deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**